

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 755)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 settembre 1964
(V. Stampato n. 1196)*

d'iniziativa del deputato ZINCONE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 settembre 1964*

Norma transitoria per i praticanti giornalisti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono aggiunte le seguenti parole:

« La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.